



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 marzo 2014 (18.03)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0231 (NLE)**

**11671/13
DCL 1**

**UEM 272
ECOFIN 645**

DECLASSIFICAZIONE¹

del documento:	11671/13 RESTREINT UE/EU RESTRICTED
data:	2 luglio 2013
nuovo status:	Pubblico
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione dell'euro in Lettonia

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

¹ Documento declassificato dalla Commissione europea il 20 gennaio 2014.



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 luglio 2013 (09.07)
(OR. en)**

11671/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0231 (NLE)**

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

**UEM 272
ECOFIN 645**

PROPOSTA

Origine:	Commissione europea
Data:	2 luglio 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 492 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione dell'euro in Lettonia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta & della Commissione del/la altra istituzione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2013) 492 final



Strasburgo, 2.7.2013
COM(2013) 492 final

2013/0231 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso
di conversione dell'euro in Lettonia**

RELAZIONE**1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Il 5 giugno 2013 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il trattato), che dichiara che la Lettonia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e che abroga la deroga della Lettonia a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Se adotterà la decisione, il Consiglio dovrà successivamente adottare il tasso di conversione tra l'euro e il lats lettone, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.

Il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro¹ fissa i tassi di conversione irrevocabili per i 17 Stati membri entrati a far parte dell'area dell'euro (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna). Per estendere il campo di applicazione del regolamento al lats lettone, occorre introdurre nel regolamento un riferimento a detta moneta. Pertanto, la presente iniziativa mira a introdurre nel regolamento le modifiche necessarie.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Successivamente alla proposta di regolamento del Consiglio avanzata dalla Commissione, la procedura formale prevede che venga consultata la BCE. Le sfide in materia di politica economica cui gli Stati membri sono confrontati costituiscono regolarmente oggetto di discussioni, sotto rubriche differenti, nell'ambito del comitato economico e finanziario e dell'ECOFIN/Eurogruppo. Esse prevedono discussioni informali su questioni particolarmente pertinenti per la preparazione dell'ingresso finale nell'area dell'euro (comprese le politiche del tasso di cambio). Nell'ambito di conferenze e seminari e su base ad hoc si svolgono scambi di opinioni con l'ambiente universitario e con altri gruppi interessati.

Gli sviluppi economici nell'area dell'euro e negli Stati membri sono oggetto di valutazione nell'ambito delle diverse procedure di coordinamento e di controllo delle politiche economiche (in particolare ai sensi dell'articolo 121 del trattato), e nel corso del monitoraggio e delle analisi degli sviluppi regolarmente condotti dalla Commissione, sia per un paese determinato, che per l'insieme dell'area dell'euro (compresi contributi per il comitato economico e finanziario e per l'ECOFIN/Eurogruppo, previsioni, pubblicazioni periodiche). In conformità del principio di proporzionalità e in linea con la prassi seguita in precedenza, non si ritiene necessario svolgere una valutazione formale dell'impatto.

¹ GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 140, paragrafo 3, del trattato, che consente di adottare il tasso di conversione al quale l'euro subentra alla moneta nazionale dello Stato membro la cui deroga è stata abolita conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato.

Il Consiglio delibera all'unanimità degli Stati membri che hanno come valuta l'euro e dello Stato membro interessato, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea.

3.2. Sussidiarietà e proporzionalità

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

La presente iniziativa non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo: essa soddisfa quindi il principio di proporzionalità.

3.3. Scelta dello strumento giuridico

Il regolamento è il solo strumento giuridico che consenta di modificare il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. COMMENTI SUI SINGOLI ARTICOLI

5.1. Articolo 1

Il tasso proposto è l'attuale tasso centrale del lats lettone nel meccanismo di cambio (ERM II).

Come per le altre monete, conformemente al regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio² relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, il tasso si compone di sei cifre significative.

5.2. Articolo 2

Il presente articolo fissa al 1° gennaio 2014 la data di entrata in vigore del regolamento, assicurando in tal modo la sua applicazione ad una data coerente con i

² GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.

RESTREINT UE

termini stabiliti dagli altri atti del Consiglio relativi all'adozione dell'euro da parte della Lettonia, ossia la data di abolizione della deroga e la data di entrata in vigore delle altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro in Lettonia.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione dell'euro in Lettonia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 140, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea³,

visto il parere della Banca centrale europea⁴,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro⁵ fissa i tassi di conversione in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1999.
- (2) Ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto di adesione del 2003, la Lettonia è uno Stato membro con deroga conformemente all'articolo 139, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il trattato).
- (3) Ai sensi della decisione 2013/.../UE del Consiglio, del 2013, sull'adozione dell'euro da parte della Lettonia il 1° gennaio 2014, la Lettonia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e la deroga a favore della Lettonia è abrogata con decorrenza dal 1° gennaio 2014.
- (4) L'introduzione dell'euro in Lettonia rende necessaria l'adozione del tasso di conversione tra l'euro e il lats lettone. Il tasso di conversione dovrebbe essere fissato a 0.702804 lats per 1 euro, corrispondente all'attuale tasso centrale del lats nel meccanismo di cambio (ERM II).
- (5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2866/98,

³ GU C ... del ..., pag.

⁴ GU C ... del ..., pag.

⁵ GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2866/98, tra i tassi di conversione applicabili alla sterlina cipriota e al franco lussemburghese, è inserita la seguente riga:

“=0.702804 lats lettoni”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo,

*Per il Consiglio
Il presidente*